



## Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali

Madrid, 21 maggio 1980

*Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera*

### Modelli di accordi interstatali in materia di cooperazione transfrontaliera di collettività o autorità territoriali <sup>(\*)</sup>

*in data del 1° Settembre 1999.*

---

Questo sistema graduato di accordi-modello è stato concepito facendo distinzione tra due categorie principali definite secondo il livello di conclusione dell'accordo:

- modelli di accordi interstatali sulla cooperazione transfrontaliera ai livelli regionale e locale;
- schemi di accordi, di contratti e di statuti che possono servire da sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra autorità o collettività territoriali (*disponibile nel documento « Schemi di accordi, di statuti e di contratti in materia di cooperazione transfrontaliera di collettività o autorità territoriali »*).

Come dimostra il seguente elenco, solo i due modelli di accordi interstatali sulla promozione della cooperazione transfrontaliera e sulla concertazione regionale transfrontaliera sono di esclusiva competenza degli Stati. Gli altri accordi interstatali non fanno che fissare il quadro giuridico che permette la realizzazione di accordi o di contratti tra autorità o collettività territoriali, i cui rispettivi schemi sono posti nella seconda categoria.

#### 1. Modelli di accordi interstatali

Clausole generali per i modelli di accordi

- 1.1 Modello di accordo interstatale sulla promozione della cooperazione trans-frontaliera;
- 1.2 Modello di accordo interstatale sulla concertazione regionale transfrontaliera;
- 1.3 Modello di accordo interstatale sulla concertazione locale transfrontaliera;
- 1.4 Modello di accordo interstatale sulla cooperazione contrattuale transfrontaliera tra autorità locali;
- 1.5 Modello di accordo interstatale concernente gli organismi di cooperazione transfrontaliera tra autorità locali.

Modelli e schemi di ulteriori accordi sono stati autorizzati per la pubblicazione, sono allegati alla presente convenzione, in soli loro versioni inglese e francese, e numerate 1.6-1.14 e 2.7-2.16 :

- 1.6 *Model agreement in interregional and/or intermunicipal economic and social co-operation*
- 1.7 *Model agreement on inter-governmental co-operation in the field of spatial planning*
- 1.8 *Model agreement in interregional and/or intermunicipal transfrontier co-operation in the field of spatial planning*
- 1.9 *Model agreement on the creation and management of transfrontier parks*
- 1.10 *Model agreement on the creation and management of transfrontier rural parks*
- 1.11 *Model inter-state agreement on transfrontier co-operation in matters concerning lifelong training, information, employment and working conditions*
- 1.12 *Model inter-state agreement for the promotion of transfrontier or transnational school co-operation*
- 1.13 *Model agreement on transfrontier or interterritorial co-operation concerning land use along transfrontier rivers*
- 1.14 *Model inter-state agreement (bilateral or multilateral) on transfrontier co-operation groupings having legal personality and Appendix*

(\*) Com'è indicato nell'articolo 3 paragrafo 1 secondo alinea della Convenzione, i modelli e gli schemi di accordi, di statuti e di contratti, essendo di natura indicativa, non hanno valore contrattuale.

## 1. Modelli di accordi interstatali

*Nota preliminare:* Il sistema di accordi interstatali ha per scopo di fissare in modo preciso il quadro, le forme ed i limiti nei quali gli Stati auspicano di vedere agire le collettività territoriali, come pure di eliminare le incertezze giuridiche di natura tale da provocare problemi (definizione del diritto applicabile, giurisdizioni competenti, ricorsi possibili, ecc.).

D'altra parte, la conclusione di accordi interstatali tra gli Stati interessati che favoriscono lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera tra autorità locali potrà avere senza dubbio conseguenze favorevoli nei campi seguenti:

- consacrazione ufficiale della legittimità di quei processi di cooperazione ed incoraggiamento per le autorità locali a farvi ricorso;
- ruolo e condizioni di intervento delle autorità di tutela, di sorveglianza e di controllo;
- compito di informazione reciproca degli Stati;
- legami suscettibili di essere creati tra queste forme di cooperazione e altri procedimenti di azioni concertate a livello di frontiere;
- modifica di talune norme giuridiche, o di talune interpretazioni di queste, che costituiscono ostacoli per la cooperazione transfrontaliera, ecc

La molteplicità dei modelli di accordi sopra descritti permette a ciascun Governo di scegliere la forma per esso più conveniente di cooperazione transfrontaliera, avvalendosi eventualmente del solo accordo interstatale per la promozione della cooperazione transfrontaliera (1.1) come base ovvero integrandolo con alcuni degli altri accordi opzionali (modelli di accordo da 1.2 a 1.5). Gli Stati possono far ricorso ad uno o a più modelli opzionali, anche a tutti, e possono farlo sia simultaneamente, sia in tempi successivi. In caso di accordi fra Stati che hanno sistemi di diritto assai simili, per esempio gli Stati scandinavi, il ricorso ad accordi così specifici potrebbe non essere necessario..

### Clausole generali per i modelli di accordi da 1.1 à 1.5 (\*)

#### Article a

- 1 Sono considerate «autorità locali» nel senso del presente accordo le autorità, collettività o organismi che esercitano funzioni locali secondo il diritto interno di ciascuno Stato.
- 2 Sono considerate «autorità regionali» nel senso del presente accordo le autorità, collettività o organismi che esercitano funzioni regionali secondo il diritto interno di ciascuno Stato. <sup>(1)</sup>

#### Article b

Il presente accordo non incide sui modi di cooperazione transfrontaliera esistenti, sotto diverse forme, negli Stati-parte ed in particolare su quelli che sono stati stabiliti sulla base di un accordo internazionale.

---

(\*) Modelli e schemi di ulteriori accordi sono stati autorizzati per la pubblicazione, sono allegati alla presente convenzione, in soli loro versioni inglese e francese, e numerate 1.6-1.14 e 2.7-2.16.

(1) Questo paragrafo 2 è soppresso per i modelli di accordo 1.3, 1.4 e 1.5.

**Article c**

Le Parti informeranno le autorità regionali e locali dei mezzi di azione che sono loro offerti e le incoraggeranno a farvi ricorso.

**Article d**

I termini "autorità superiori" nel presente accordo si riferiscono alle autorità governative, di tutela, di controllo e di sorveglianza, quali sono stabilite da ciascuna Parte.

**Article e**

L'estensione e la natura delle competenze delle autorità locali quali sono definite dal diritto interno degli Stati-parte non sono in alcun modo modificate dal presente accordo.

**Article f**

Ogni Stato può in ogni momento designare le zone del suo territorio, gli oggetti e le forme di cooperazione che sono esclusi dall'applicazione del presente accordo.

Tuttavia, tale designazione non può intaccare i diritti acquisiti nel quadro delle cooperazioni già realizzate.

**Article g**

Le Parti tengono informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle attività delle commissioni, comitati ed altri organi investiti di una missione per l'esecuzione del presente accordo.

**Article h**

Le Parti potranno portare al presente accordo, con un semplice scambio di note, modificazioni di poca importanza, di cui l'esperienza possa aver fatto risaltare l'opportunità.

**Article i**

- 1 Ciascuna delle Parti notificherà all'altra l'adempimento degli atti procedurali richiesti dal suo diritto interno per l'entrata in vigore del presente accordo, che avrà effetto dalla data dell'ultima notificazione.
- 2 Il presente accordo è concluso per la durata di cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore. Se non è denunciato sei mesi prima della scadenza, sarà rinnovato per tacita riconduzione e alle stesse condizioni, per un periodo di cinque anni e così di seguito.
- 3 La Parte che notifica il recesso dall'accordo può farlo limitatamente a determinati articoli, a certe regioni geografiche od a certi campi di attività. In tale caso l'accordo rimane in vigore per la parte restante, salvo denuncia di recesso generale da parte dell'altra o delle altre Parti fatta entro quattro mesi dalla notifica della denuncia di recesso parziale.
- 4 Le Parti possono in ogni momento sospendere, per un determinato periodo, l'applicazione del presente accordo. Esse possono, egualmente, concordare la sospensione o la cessazione dell'attività di un determinato comitato.

## **1.1 Modello di accordo interstatale sulla promozione della cooperazione transfrontaliera**

*Nota preliminare: Si tratta di un modello di accordo interstatale, contenente disposizioni generali di base, suscettibile di essere concluso sia singolarmente, sia congiuntamente ad uno o a più modelli di accordi interstatali che sono qui di seguito riportati..*

I Governi di .....

e di .....

consci dei vantaggi legati alla cooperazione transfrontaliera, quali sono definiti nella convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali stabiliscono quanto segue:

### **Article 1**

Le Parti si impegnano a ricercare e a promuovere i mezzi di cooperazione transfrontaliera, tanto a livello regionale che locale.

Per cooperazione transfrontaliera, esse intendono tutte quelle misure concertate, di carattere amministrativo, tecnico, economico, sociale o culturale e atte a rafforzare ed a sviluppare i rapporti di vicinato tra zone situate dall'una o dall'altra parte della frontiera, come pure la conclusione di accordi al fine di risolvere i problemi che sorgono in questo campo.

Queste misure potranno, in particolare, tendere al miglioramento delle condizioni dello sviluppo regionale e urbano, della protezione delle ricchezze naturali, dell'aiuto reciproco in casi di sinistro e di calamità, come anche al miglioramento dei servizi per le popolazioni..

### **Article 2**

Le Parti si adoperano, di concerto tra loro, a procurare alle autorità regionali di loro competenza i mezzi atti a permettere l'instaurazione tra esse di rapporti di collaborazione.

### **Article 3**

Esse si adoperano ugualmente a favorire le iniziative delle autorità locali allo scopo di instaurare e di sviluppare la collaborazione transfrontaliera.

### **Article 4**

Nel caso di una cooperazione transfrontaliera iniziata in conformità al presente accordo, le autorità e collettività locali e regionali che vi partecipano usufruiscono delle stesse agevolazioni e protezioni che avrebbero nel caso in cui la cooperazione si esplicasse sul piano interno.

Le autorità competenti di ogni Parte avranno cura che siano previsti i crediti necessari per la copertura delle spese di funzionamento degli organi incaricati della promozione della cooperazione transfrontaliera, considerata nel presente accordo.

## Article 5

Ciascuna Parte incaricherà un determinato organo, commissione o istituto che avrà designato, di esaminare l'insieme delle leggi e dei regolamenti nazionali in vigore, al fine di proporre la modificazione delle disposizioni suscettibili di ostacolare lo sviluppo della cooperazione locale transfrontaliera. Questi organi studieranno in particolare il miglioramento delle disposizioni fiscali e doganali, le norme in materia di cambio e di trasferimento di capitali, come pure i procedimenti che regolano l'intervento delle autorità superiori, in particolare in materia di tutela o di controllo.

Prima di prendere i provvedimenti considerati nel capoverso precedente, le Parti interessate si concerteranno, se necessario, e si comunicheranno le informazioni necessarie.

## Article 6

Le Parti avranno cura di ricercare a mezzo di arbitrato, o altrimenti, la soluzione di questioni controverse di importanza locale il cui componimento preventivo sia necessario per la riuscita di azioni di collaborazione transfrontaliera.

---

### 1.2 Modello di accordo interstatale sulla concertazione regionale transfrontaliera

*Nota preliminare: Questo accordo può essere concluso sia singolarmente, sia congiuntamente con uno o più modelli di accordo interstatale (testi da 1.1 a 1.5).<sup>(\*)</sup>*

#### Article 1

Al fine di promuovere la concertazione transfrontaliera nelle regioni definite nell'allegato al presente accordo, le Parti istituiscono una commissione mista (designata qui di seguito "Commissione") integrata, all'occorrenza, da uno o più comitati regionali (designati qui di seguito "Comitati") incaricati di trattare le questioni relative alla concertazione transfrontaliera.

#### Article 2

- 1 La Commissione e il Comitato sono formati di delegazioni composte ad iniziativa di ciascuna delle Parti.
- 2 Le delegazioni della Commissione sono composte di otto membri al massimo, tra i quali tre almeno rappresentano le autorità regionali. I presidenti delle delegazioni nei Comitati, o i loro rappresentanti, partecipano, con voto consultivo, ai lavori della Commissione<sup>(1)</sup>.
- 3 I Comitati, formati di ... delegazioni di ... membri, sono costituiti ad iniziativa della Commissione e d'intesa con le autorità regionali e locali delle zone di frontiera considerate nel presente accordo. Le delegazioni presso i Comitati saranno composte di rappresentanti di queste autorità o di organismi regionali o locali. Inoltre, un delegato sarà designato dalle autorità centrali. Quest'ultimo sarà, all'occorrenza, scelto tra gli organi che rappresentano le autorità centrali nelle zone di frontiera per le quali i Comitati sono responsabili.

(\*) Modelli e schemi di ulteriori accordi sono stati autorizzati per la pubblicazione, sono allegati alla presente convenzione, in soli loro versioni inglese e francese, e numerate 1.6-1.14 e 2.7-2.16.

(1) Le cifre relative al numero dei membri della Commissione non hanno che un carattere indicativo e dovranno essere adattate alle situazioni particolari, come, d'altra parte, l'insieme delle norme di questo modello di accordo. Gli autori dei modelli di accordo hanno voluto sottolineare con queste cifre la necessità di creare Commissioni composte di un numero limitato di membri e capaci di lavorare con efficacia. D'altra parte, essi hanno ugualmente voluto dare indicazioni sulla proporzione tra i rappresentanti delle autorità centrali, da una parte, e i rappresentanti delle autorità regionali, dall'altra.

- 4 La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno. I Comitati si riuniscono ogni qualvolta le esigenze lo impongano, comunque non meno di due volte l'anno.
- 5 La Commissione e i Comitati stabiliscono il loro regolamento interno.

### **Article 3**

Ognuna delle Parti assume le spese della sua delegazione presso la Commissione.

Le spese delle delegazioni presso i Comitati saranno sopportate dalle autorità che hanno istituito queste delegazioni.

### **Article 4**

Al fine di assicurare il coordinamento e la continuità dei lavori della Commissione e dei Comitati, le Parti creano, ogni volta che se ne faccia sentire l'esigenza, un segretariato la cui composizione, la sede, le modalità di funzionamento ed il finanziamento sono fissati da un'intesa *ad hoc* tra le Parti, su proposta della Commissione o, all'occorrenza, dalla Commissione stessa.

### **Article 5**

Le zone di frontiera alle quali si estende l'applicazione del presente accordo saranno indicate in un allegato all'accordo, allegato il cui contenuto potrà essere modificato con un semplice scambio di note.

### **Article 6**

- 1 I problemi che formano l'oggetto della concertazione transfrontaliera sono quelli che sorgono nelle seguenti materie <sup>(1)</sup>:
  - sviluppo urbano e regionale;
  - trasporti e comunicazioni (trasporti in comune, strade e autostrade, aeroporti comuni, vie fluviali, porti marittimi, ecc.);
  - energia (centrali per la produzione di energia, forniture gas, elettricità, acqua, ecc.);
  - protezione della natura (località da proteggere, zone di rigeneramento, parchi naturali, ecc.);
  - protezione delle acque (lotta contro l'inquinamento, costruzione di impianti di depurazione, ecc.);
  - protezione dell'aria (inquinamento atmosferico, lotta contro il rumore, zone di silenzio, ecc.);
  - insegnamento, formazione professionale e ricerca;
  - salute pubblica (ad esempio l'utilizzazione di un centro di cura situato in una zona, da parte degli abitanti dell'altra zona);

(1) Questa lista ha valore meramente indicativo e dovrà essere adattata in ogni caso di cooperazione. Essa non può essere interpretata come modifica delle competenze delle autorità territoriali secondo il diritto interno. In effetti, in seno alla Commissione sono rappresentate tanto le autorità centrali che regionali.

- cultura, svaghi e sport (teatri, orchestre, centri sportivi, colonie di vacanza, circoli giovanili, ecc.);
- aiuto reciproco in caso di catastrofe (incendi, inondazioni, epidemie, incidenti aerei, terremoti, incidenti di montagna, ecc.);
- turismo (realizzazioni comuni per promuovere il turismo);
- problemi posti dai lavoratori frontalieri (facilitazioni di trasporto, di alloggio, previdenza sociale, questioni fiscali, problemi d'impiego e di occupazione, ecc.);
- progetti di attività economiche (progetti d'impianti industriali, ecc.);
- progetti diversi (impianti per il trattamento dei rifiuti, costruzione di fogne, ecc.);
- miglioramento delle strutture agrarie;
- infrastrutture sociali.

2 Le Parti potranno stabilire con un semplice scambio di note di modificare questo elenco.

#### **Article 7**

- 1 Salvo disposizioni particolari, la Commissione è incaricata di trattare le questioni generali e le questioni di principio, quali l'elaborazione di programmi per i Comitati, il coordinamento ed i contatti con le amministrazioni centrali interessate e con le Commissioni miste, create prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
- 2 La Commissione ha particolarmente il compito di presentare ai rispettivi governi le sue raccomandazioni e quelle dei Comitati, e gli eventuali progetti per la conclusione di accordi
- 3 La Commissione può far ricorso ad esperti per lo studio di particolari questioni.

#### **Article 8**

- 1 I Comitati hanno principalmente il compito di studiare i problemi che sorgono nelle materie considerate nell'articolo 6 e di formulare proposte e raccomandazioni in merito. Essi possono essere investiti di tale compito dalla Commissione, dalle autorità centrali, regionali o locali delle Parti e dalle istituzioni, associazioni o altri organismi di diritto pubblico o privato. Essi possono parimenti investirsene di propria iniziativa.
- 2 I Comitati possono, per lo studio di tali problemi, costituire gruppi di lavoro. Essi possono ugualmente ricorrere ad esperti e chiedere pareri giuridici o relazioni tecniche. I Comitati devono, mediante una consultazione la più larga possibile, raggiungere risultati conformi all'interesse delle popolazioni interessate.

#### **Article 9**

- 1 I Comitati informano la Commissione delle questioni sottoposte al loro esame e delle conclusioni alle quali essi sono giunti.
- 2 Se le conclusioni richiedono decisioni a livello della Commissione o dei rispettivi governi, i Comitati indirizzano raccomandazioni alla Commissione.

#### **Article 10**

- 1 Tanto la Commissione come i Comitati sono abilitati a regolare, col consenso dei loro membri, le questioni di interesse comune, nella misura in cui i loro membri ne hanno il potere secondo i rispettivi ordinamenti delle Parti.
- 2 La Commissione ed i Comitati si informano reciprocamente sulle decisioni prese a questo riguardo.

#### **Article 11**

- 1 Le delegazioni in seno alla Commissione o ai Comitati si informano reciprocamente delle misure prese dalle autorità competenti, in seguito alle raccomandazioni formulate o ai progetti d'accordo elaborati in conformità all'articolo 7.2 e all'articolo 9.2.
- 2 La Commissione ed i Comitati deliberano quale seguito dare alle misure prese dalle autorità competenti considerate nel primo capoverso.

---

### **1.3 Modello di accordo interstatale sulla concertazione locale transfrontaliera**

*Nota preliminare: Questo accordo può essere concluso sia singolarmente, sia congiuntamente con uno o più modelli di accordo interstatale (testi da 1.1 à 1.5) (\*).*

#### **Article 1**

Al fine di una migliore informazione reciproca e dello sviluppo della concertazione tra le autorità locali dell'una e dell'altra parte delle frontiere, le Parti invitano le autorità ad esaminare insieme i problemi locali d'interesse comune, nell'ambito dei gruppi di concertazione.

#### **Article 2**

Le regole di funzionamento di questi gruppi sono definite per accordo tra i loro membri. Le autorità superiori, qualora non si associno ai lavori, sono ragguagliate su di essi dai membri del gruppo.

I gruppi di concertazione sono associati ai lavori delle Commissioni regionali di concertazione transfrontaliera, alle condizioni definite da quest'ultime, se nella regione considerata sono state create tali Commissioni. A loro volta, queste Commissioni prestano la loro collaborazione ai lavori dei gruppi.

Questi ultimi possono ugualmente intervenire, come gruppi di consultazione, nel quadro dell'applicazione di accordi interstatali su un particolare oggetto, conclusi nel campo della cooperazione transfrontaliera.

#### **Article 3**

La funzione dei gruppi di concertazione è di assicurare lo scambio d'informazioni, la consultazione reciproca, lo studio di questioni di interesse comune, la identificazione di obiettivi comuni.

---

(\*) Questo paragrafo 2 è soppresso per i modelli di accordo 1.3, 1.4 e 1.5.

La loro attività si svolge nel rispetto delle responsabilità proprie dei loro membri e non implica alcun trasferimento di competenze.

Tuttavia, nel quadro di accordi di cooperazione, i membri di questi gruppi possono validamente determinare in comune le misure o i limiti cui s'informano le rispettive azioni o le procedure di consultazione preventive che intendono seguire.

**Article 4 (alternative)**

Allo scopo di facilitare l'attività di questi gruppi di concertazione, le autorità locali interessate possono creare, nei limiti dei poteri che loro attribuisce il diritto interno, associazioni destinate a fornire un supporto giuridico alla loro cooperazione.

Queste associazioni saranno costituite sulla base del diritto civile delle associazioni o del diritto commerciale di uno degli Stati interessati. Per l'applicazione del regime giuridico adottato, viene fatta astrazione, se del caso, dalle condizioni, formalità o autorizzazioni particolari legate alla nazionalità dei membri di queste associazioni.

Le informazioni fornite alle autorità superiori, conformemente all'articolo 2, includeranno ogni ragguaglio sulle attività delle associazioni considerate nel presente articolo.

---

**1.4 Modèle d'accord interétatique sur la coopération transfrontalière contractuelle entre autorités locales**

*Nota preliminare: Questo accordo può essere concluso sia singolarmente, sia congiuntamente con uno o più modelli di accordo interstatale (testi da 1.1 à 1.5)<sup>(\*)</sup>.*

**Article 1**

La cooperazione transfrontaliera tra autorità locali è attuata in particolare a mezzo di contratti aventi un oggetto amministrativo, economico o tecnico.

**Article 2**

I contratti di cooperazione transfrontaliera sono conclusi dalle autorità locali nei limiti della loro competenza quale risulta dal diritto interno.

Essi vertono in particolare sulla fornitura di prestazioni o servizi, nell'attuazione di azioni comuni, nella creazione di associazioni costituite sulla base del diritto civile o commerciale di uno degli Stati-parte o sulla partecipazione a tali associazioni<sup>(1)</sup>.

**Article 3**

I contraenti stabiliscono la disciplina da applicare a detti contratti in riferimento al diritto contrattuale (pubblico e privato) di uno degli Stati-parte del presente accordo.

Parimenti stabiliscono, ove necessario, le deroghe che possono essere apportate alle disposizioni non cogenti di tale normativa..

---

(\*) Questo paragrafo 2 è soppresso per i modelli di accordo 1.3, 1.4 e 1.5.

(1) La coerenza dell'accordo sussisterebbe anche se questo capoverso non fosse incluso.

Nel silenzio del contratto, la disciplina applicabile è quella dello Stato da cui dipende l'autorità locale che, in virtù dell'accordo, è incaricata dell'esecuzione della prestazione in natura più importante o, in mancanza di essa, l'autorità locale il cui impegno finanziario è più importante.

I cittadini di ciascuna delle autorità locali che sono parti nel contratto conservano, in ogni caso, nei confronti di dette autorità ogni diritto d'azione e di ricorso di cui avrebbero goduto nei confronti di dette autorità se queste avessero conservato nei loro riguardi l'onere di effettuare le prestazioni, forniture o servizi. Le autorità locali fatte oggetto di tale azione o ricorso dispongono di azione riconvenzionale nei confronti delle autorità locali che si sono assunte l'onere delle prestazioni, forniture o servizi.

#### **Article 4**

I progetti di conclusione o di modifica di contratti sono sottoposti, nel medesimo tempo, in ogni Stato, alle norme ordinarie che fissano l'intervento delle autorità superiori. Tuttavia non è richiesta alcuna approvazione da parte delle autorità che sono parti del contratto. Ogni decisione di una autorità superiore volta ad impedire la conclusione o l'applicazione, o a provocare la rescissione di un contratto di cooperazione transfrontaliera, implica una preventiva intesa con autorità superiori analoghe degli altri Stati interessati..

#### **Article 5**

In caso di lite, il diritto applicabile indica la giurisdizione competente. Tuttavia, i contratti di cooperazione transfrontaliera possono prevedere clausole di arbitrato. Gli utenti ed i terzi conservano tuttavia le vie di ricorso esistenti avverso le autorità locali dello Stato da cui dipendono ed è a carico di queste autorità di agire in via di regresso contro il contraente inadempiente.

Le autorità superiori prenderanno tutti i provvedimenti in loro potere per assicurare una sollecita esecuzione delle decisioni giurisdizionali qualunque sia la nazionalità del tribunale che le ha pronunciate.

#### **Article 6**

I contratti conclusi nel quadro del presente accordo sussistono dopo la sua denuncia. Nondimeno, i contratti comprenderanno una clausola che autorizzerà le Parti a rescinderli, salvo il rispetto di un preavviso di almeno cinque anni, nel caso in cui il presente accordo fosse stato denunciato esso stesso. Gli Stati-parte avranno facoltà di provocare l'applicazione di questa clausola.

---

### **1.5 Modello di accordo interstatale concernente gli organismi di cooperazione transfrontaliera tra autorità locali**

*Nota preliminare: Questo accordo può essere concluso sia singolarmente, sia congiuntamente con uno o più modelli di accordo interstatale (testi da 1.1 à 1.5)<sup>(\*)</sup>.*

#### **Article 1**

Le collettività locali e le altre persone di diritto pubblico, per gli scopi che sono autorizzate a perseguire, in virtù del diritto interno, nel quadro di una associazione o di un sindacato, possono partecipare a associazioni o sindacati di poteri locali costituiti sul territorio di un'altra Parte, in conformità al diritto interno di questa.

#### **Article 2**

Nei limiti delle attribuzioni dei loro membri, le associazioni o sindacati considerati nell'articolo 1 hanno il diritto di svolgere le attività in ordine al loro scopo sociale sul territorio di ciascuna delle Parti interessate ove sono soggetti alle disposizioni emanate dallo Stato, salvo deroga dallo stesso ammessa.

#### **Article 3**

- 1 L'atto costitutivo dell'associazione o sindacato, i singoli statuti e le modificazioni di questi atti sono soggetti all'approvazione delle autorità superiori di tutte le collettività locali partecipanti. Lo stesso vale per l'ingresso in una associazione o in un sindacato già esistente.
- 2 Questi atti e la loro approvazione saranno portati a conoscenza di tutte le popolazioni interessate attenendosi alle modalità di pubblicità applicate in ciascuno Stato. Lo stesso vale per ogni cambiamento della sede sociale e per ogni decisione concernente le persone capaci d'impegnare l'associazione o il sindacato e i limiti del loro potere
- 3 I suddetti atti saranno stesi nelle lingue ufficiali in uso in ciascuno degli Stati in cui dovranno avere effetto. I diversi testi faranno ugualmente fede.

#### **Article 4**

- 1 Gli statuti regolano i rapporti giuridici dell'associazione o sindacato. Essi comprendono le materie richieste dalla legislazione che li regge, in conformità all'articolo 1. In ogni caso, essi ne indicano i membri, il nome e la sede. Essi indicano lo scopo dell'associazione o del sindacato ed eventualmente le funzioni e il luogo di insediamento degli impianti destinati a realizzarli. Essi fissano le condizioni per la designazione degli organi di gestione e di amministrazione, la misura degli impegni degli associati e del loro contributo agli oneri comuni: gli organi di gestione devono comprendere almeno un rappresentante delle collettività locali membri di ciascun Paese. Gli Stati stessi fissano la composizione e le modalità di deliberazione dell'assemblea generale, la forma dei processi verbali di seduta, le modalità di scioglimento e di liquidazione, le regole applicabili in materia di bilanci e di conti.

---

(\*) Questo paragrafo 2 è soppresso per i modelli di accordo 1.3, 1.4 e 1.5.

- 2 Gli statuti devono, inoltre, comprendere una disposizione che permetta agli associati di ritirarsi dall'associazione entro un termine di cui essi fisseranno la durata, previa liquidazione dei loro eventuali debiti verso l'associazione e previo indennizzo di questa, come stabilito da esperti, per gli investimenti e le spese effettuati dall'associazione o per cui questa si è impegnata a profitto o a sgravio dei detti associati. Gli statuti fissano pure le condizioni per le dimissioni d'ufficio o l'esclusione di un associato a causa di inadempienza delle obbligazioni.

#### **Article 5**

Le Parti s'impegnano ad accordare le autorizzazioni necessarie per il compimento, sul loro territorio, da parte dell'associazione o sindacato, del compito che gli incombe, sotto riserva delle esigenze di ordine e sicurezza pubblici.

#### **Article 6**

Quando, con l'applicazione del diritto interno, l'associazione o sindacato non potrà disporre, sul territorio di uno Stato, di alcuni poteri, diritti o privilegi necessari per la realizzazione del suo scopo a beneficio delle collettività locali membri dipendenti da tale Stato, esse avranno il diritto e il dovere d'intervenire in nome e per conto dell'associazione o sindacato, per esercitare ed ottenere tali poteri, diritti o privilegi.

#### **Article 7**

- 1 I poteri di tutela o di controllo sull'associazione o sindacato sono esercitati, in conformità al diritto interno, dalle autorità competenti dello Stato nel quale è fissata la sede. Queste curano parimenti la tutela degli interessi delle autorità locali dipendenti da altri Stati.
- 2 Le autorità competenti degli altri Paesi hanno un diritto d'informazione sulle attività e decisioni della associazione o sindacato e sugli atti assunti nell'esercizio della tutela o del controllo. Esse ricevono in particolare, a domanda, i testi adottati e i processi verbali delle riunioni degli organi dell'associazione o sindacato, i conti annuali e il progetto di bilancio, se esiste, dal momento che il diritto interno prescrive la loro comunicazione alle autorità di tutela o di controllo. Esse possono comunicare direttamente con gli organi dell'associazione o sindacato con le autorità di tutela o di controllo di queste, indirizzar loro osservazioni e chiedere d'essere consultate direttamente in casi e su questioni determinati.
- 3 Le autorità competenti degli altri Stati avranno ugualmente il diritto di notificare all'associazione o al sindacato che esse si opporranno a che le collettività che dipendono dalla loro competenza continuino a partecipare all'associazione o al sindacato. Questa notificazione debitamente motivata sarà considerata una causa di esclusione e riportata come tale negli statuti. Le autorità considerate nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo hanno parimenti il diritto di farsi rappresentare da un delegato presso gli organi di gestione dell'associazione o sindacato, avendo tale delegato la facoltà di assistere a tutte le riunioni dei detti organi e di riceverne gli ordini del giorno e i processi verbali.

#### **Article 8**

Le prestazioni o forniture di cui l'associazione o sindacato sarà incaricato sul territorio dei suoi membri, in conformità con gli statuti, saranno effettuate sotto la propria responsabilità e a completo scarico di questi. L'associazione o sindacato ne sarà ugualmente responsabile nei confronti degli utenti e dei terzi. Tuttavia, questi conserveranno nei riguardi delle autorità locali, in nome e conto dei quali le prestazioni o forniture saranno state effettuate, tutti i diritti, azioni e ricorsi di cui essi godrebbero nei confronti delle dette autorità se queste avessero conservato nei loro riguardi l'onere di effettuare le prestazioni o forniture. Le autorità che saranno oggetto di tali azioni o ricorsi disporranno di un'azione di regresso nei confronti dell'associazione o del sindacato.

**Article 9**

- 1 In mancanza di conciliazione, le contestazioni fra l'associazione o sindacato ed i suoi membri, o fra i membri stessi, relative al funzionamento della associazione o sindacato di cui trattasi, sono portate avanti alle autorità amministrative giudiziarie dello Stato nel quale l'associazione o sindacato ha la sua sede.
- 2 Tutte le vertenze diverse da quelle previste nel paragrafo 1 sono portate avanti alle autorità amministrative e alle giurisdizioni competenti secondo la disciplina ordinaria applicabile sul territorio degli Stati Parti contraenti, a meno che gli interessati non stabiliscano di affidare la soluzione della vertenza a un organo arbitrale che essi designano.
- 3 Gli Stati-parte adotteranno i provvedimenti necessari per assicurare sul loro territorio l'esecuzione delle decisioni e dei giudizi in dipendenza delle norme che precedono.

**Article 10**

I sindacati e le associazioni, costituiti in applicazione del presente accordo, sussistono dopo la denuncia di questo, senza pregiudizio tuttavia delle disposizioni dell'articolo 7 paragrafo 3.

---

**Modelli di accordi interstatali 1.6 to 1.14 e Allegato** : Vedi documento, in soli loro versioni inglese e francese "*Model inter-states Agreements on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities*".